

Proposte di modifiche normative per il Decreto FER 1 e per l'utilizzo di aree industriali

1. All'Articolo 24 comma 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 sono aggiunte infine le seguenti lettere:

"i-quater) nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato dovranno essere previsti bandi con cadenza quadrimestrale fino al 31 dicembre 2025 per l'incentivazione della produzione di almeno 800 MWp di nuova potenza di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per ciascun bando, con tariffe fissate per durata almeno biennale. In relazione alle risorse impegnate nei bandi già previsti e non assegnate saranno previsti bandi straordinari aggiuntivi con mantenimento delle tariffe originariamente previste per la potenza non assegnata.

In tali contingenti sarà ammessa con tariffe specificamente stabilite in misura ridotta del 10 % anche la incentivazione di potenziamenti di impianti fotovoltaici esistenti.

I quinquies) il termine per l'entrata in esercizio degli impianti al fine del raggiungimento delle tariffe incentivanti non potrà in alcun caso essere inferiore al termine per il completamento degli impianti di rete per la connessione da parte del gestore di rete e in ogni caso a 36 mesi. Tale previsione si applica anche per gli impianti già ammessi alle tariffe incentivanti;

I sexies) verranno previsti contingenti separati con apposite tariffe per impianti che siano installati congiuntamente a sistemi di accumulo idonei a svolgere specifici servizi, con l'obiettivo di incentivare entro il 2025 con tali incentivi almeno il 25 % della quantità di accumuli previsti dal PNIEC;

2. All'Articolo 65 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 [divieto di incentivazione di impianti in area agricola] convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1 ter è inserito il seguente:

"1 quater. Il comma 1 non si applica altresì alle sezioni di impianti solari fotovoltaici che costituiscano potenziamento di impianti già incentivati, gli impianti in zona agricola saranno però incentivati con la previsione di contingenti separati e tariffe differenziate".

3. All'Articolo 24 comma 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 i bis è aggiunto quanto di seguito:

"3) alla produzione degli impianti fotovoltaici installati a seguito della rimozione dell'amianto sarà assegnato un premio pari a Euro 50 MWh per le procedure di bando che si terranno nel corso dell'anno 2021 e tale premio sarà riconosciuto anche agli impianti che partecipano alle

procedure d'asta. Le risorse per tale aumento della incentivazione potranno essere ottenute dagli incentivi non assegnati ad altre categorie d'impianti."

4 *"Il Ministero dell'Economia e delle Finanze garantisce la messa a disposizione di strumenti di riassicurazione a condizioni di mercato da definirsi con apposito decreto entro 30 giorni, ai soggetti privati che accettino di sottoscrivere strumenti assicurativi o finanziari di copertura del rischio dei grossisti di energia che concludono contratti di durata superiore ai 5 anni per l'acquisto di energia elettrica o certificati d'origine da impianti o sezioni di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile che non godono di incentivazioni sull'energia prodotta."*

5. All'Articolo 6 del D. Lgs 28/2001 è aggiunto il comma 9-bis come di seguito:

"9-bis. Per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza sino a 10 MW connessi alla rete elettrica di media tensione e localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale ovvero nei siti di interesse nazionale con le caratteristiche di cui all'Articolo 65 comma 1 bis del Decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, ovvero nella discariche, lotti discarica, cave e lotti di cava con le caratteristiche di cui all'articolo 65 comma 1 ter del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, si applica la procedura abilitativa semplificata di cui ai commi seguenti. Le soglie di cui all'Allegato IV punto 2 lettera b) alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per la procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'Articolo 19 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si intendono per questa tipologia di impianti alzate a 10 MW purché vi sia il positivo esperimento della procedura di verifica preliminare semplificata di seguito. Il proponente, prima dell'esperimento della procedura di cui all'Articolo 6 comma 2 del D. Lgs. 3 marzo 2011 n. 28 trasmette all'autorità competente una relazione che evidenzi alla luce dei parametri di cui all'Allegato 3 della direttiva 2011/92 la insussistenza dei presupposti per una valutazione di impatto ambientale. Trascorsi 30 giorni dal deposito di tale relazione senza che vi siano determinazioni negative il progetto si intenderà escluso sulla base di quanto riportato nella relazione dalla necessità di ulteriori valutazioni di carattere ambientale. Le Regioni possono predisporre liste di controllo che determinino il contenuto della relazione entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, qualora tali liste non siano predisposte la norma sarà comunque efficace. Eventuali integrazioni dovranno essere giustificate e richieste entro 15 giorni e una sola volta".